



Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e Attuazione PAES

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 8 del 26 settembre 2019

Oggetto: disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 292 del 5 maggio 2015 - Conferma del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 31 marzo 2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES

Premesso che:

- con delibera n. 292 del 5 maggio 2015 la Giunta comunale ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, tra l'altro, la conferma, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ogni anno, del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30 ad eccezione delle giornate festive e prefestive;
- la delibera di cui al punto sopra riportato indica, tra l'altro, che le suddette limitazioni escludono la rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno; la strada regionale, ex SS 162 e il raccordo viale Fulco di Calabria.

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta dirigente del servizio Controlli Ambientali,

DISPONE

In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 292 del 5 maggio 2015, quanto segue.

Confermare, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 ed il 31 marzo 2020, il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nelle fasce orarie 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30, escluso le giornate festive e prefestive.

Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
- raccordo A1 Napoli-Roma;
- raccordo A3 Napoli-Salerno;
- strada regionale ex SS 162;
- raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:

- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della *Napoli Servizi S.p.A.* adibiti al trasporto disabili;
- b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (*car-pooling*) escluso euro 0 ed euro 1;
- h) i veicoli dei titolari di attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La richiesta di deroga può essere presentata al servizio *Controlli ambientali* del Comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate;
- i) i veicoli delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo *Polizia locale* del Comune di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- l) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;

- m) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- n) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- o) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- p) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;
- q) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";
- r) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- s) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- t) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale "CC" e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla "CC" di colore rosso;
- u) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al servizio autonomo *Polizia locale* unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile.

Il servizio autonomo *Polizia locale* è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.

Il servizio autonomo *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente

arch. Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.